Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 16 settembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 89.

Nuove norme per la concessione delle terre incolte ai contadini.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, concernente la concessione delle terre incolte ai contadini;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 597, recante norme per l'applicazione del decreto sopradetto;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è sostituito il seguente:

« Le associazioni di contadini, costituite in cooperative o in altri enti, possono ottenere la concessione di terreni di proprietà privata o di enti pubblici, che risultino incolti o insufficientemente coltivati, cioè tali da potervi praticare colture o metodi colturali più attivi ed intensivi, in relazione anche alle necessità della produzione agricola nazionale ».

Art. 2.

La Commissione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è istituita nella sede di ciascun tribunale civile, e presso di essa resta autorizzata la istituzione di una o più Commissioni aggiunte.

Anche nelle Commissioni che non hanno sede nel capoluogo della provincia, l'ispettore agrario provinciale è rappresentato da un funzionario del suo ufficio da lui delegato.

Il gettone di presenza dovuto ai componenti della Commissione che non siano impiegati dello Stato ed ai segretari della medesima è rispettivamente quello stabilito negli articoli 1 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572, con decorrenza dal 1° luglio 1946.

Art. 3.

Il decreto del prefetto, che dispone la concessione, importa la sospensione senza diritto ad indennità, di qualunque contratto di locazione del fondo, salvo il rimborso eventualmente dovuto per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo, da liquidarsi nello stesso decreto, su conforme decisione della stessa Commissione. Al termine della concessione il contratto sospeso riprenderà effetto, limitatamente al periodo di tempo eventualmente eccedente quello in cui la concessione stessa è rimasta in vigore, fino alla scadenza convenuta nel contratto.

Art. 4.

L'indennità da corrispondere al proprietario a norma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, deve essere determinata, nel caso di concessione di terreni nudi, in misura non superiore al quinto della media dei prodotti ottenuti nell'ultimo quinquennio.

Se la concessione riguarda fondi di proprietà di enti pubblici, condotti in affitto, l'indennità da corrispondersi all'ente proprietario è uguale al canone di affitto risultante dal contratto sospeso.

Art. 5.

La durata della concessione non può oltrepassare i nove anni agrari.

Tuttavia l'ente concessionario, nel caso che intenda procedere all'impianto di colture legnose o arboree, non previsto nel disciplinare della concessione, può, con istanza da presentare non prima del secondo anno agrario della concessione e alla quale deve essere allegato il piano delle colture, che eventualmente riveduto formerà parte integrante del disciplinare, chiedere alla Commissione che la durata della concessione sia protratta per un periodo di tempo che sarà stabilito in relazione all'indole delle colture da impiantare e in modo che la durata della concessione non risulti superiore a venti anni agrari.

Art. 6.

L'ente che abbia ottenuta la concessione prima dell'entrata in vigore del presente decreto è autorizzato a chiedere, con istanza da proporsi almeno tre mesi prima della fine dell'annata agraria, la rinnovazione della concessione, se già scaduta, o la proroga di essa sino alla durata massima prevista nell'articolo precedente.

Nel decidere sull'istanza, la Commissione terrà conto dello stato nel quale il fondo si trovava al momento della presentazione della originaria domanda di concessione.

Art. 7.

All'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è sostituito il seguente:

« La inadempienza totale o l'infrazione agli obblighi stabiliti, che sia tale da comprometterne il complessivo sostanziale adempimento, importa la decadenza dalla concessione, che sarà pronunciata con decreto prefettizio, su conforme parere della Commissione.

Contro il decreto è ammesso, entro il termine di 15 giorni dalla relativa notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il ricorso è presentato al prefetto ed ha effetto sospensivo, salvo che la decadenza sia stata pronunziata per il non avvenuto pagamento della indennità o per la non avvenuta regolare costituzione in cooperativa o in altro ente entro sei mesi dalla data di emissione del decreto di concessione ».

Art. 8.

La Commissione è autorizzata, quando lo ritenga opportuno, a trasferirsi nel Comune dove è situato il terreno richiesto in concessione, sia per tenervi adunanza sia per compiere una diretta ispezione del fondo.

Le spese di trasferimento sono a carico dell'Erario.

Art. 9.

Il decreto di concessione non è soggetto ad impugnazione delle parti nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria.

Nel caso di rigetto della domanda, il solo ispettore compartimentale agrario può ricorrere al Ministro per l'agricoltura e le foreste, per ottenerne il riesame. Il ricorso dovrà essere interposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla pronunzia della Commissione.

Contro la determinazione dell'indennità, le parti possono ricorrere allo stesso Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto.

Art. 10.

Le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle contenute nel presente decreto sono abrogate.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — SEGNI — GULLO — CORBINO — SCOCCIMARRO — MORANDI — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 88. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 90.

Istituzione degli Enti comunali di consumo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono istituiti gli Enti comunali di consumo a gestione autonoma, con il compito di provvedere, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento di prodotti e derrate non razionati di più largo consumo ed alla loro più rapida ed economica distribuzione alla popolazione ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione.

L'istituzione degli Enti di cui al precedente comma è obbligatoria nei Comuni con popolazione superiore ai duecentomila abitanti.

Negli altri Comuni tale istituzione è facoltativa ed a tal fine è anche consentita la costituzione di appositi consorzi tra di essi.

Le aziende annonarie comunali attualmente esistenti sono assorbite negli Enti di nuova istituzione.

Art. 2.

Per il conseguimento dei fini istituzionali gli Enti comunali di consumo sono tenuti a prendere ogni utile iniziativa compresa quella della gestione di spacci di paragone sia nei mercati all'ingrosso per il rifornimento dei dettaglianti, sia nei mercati al minuto per la vendita diretta al pubblico.

Art. 3.

L'Ente comunale di consumo è retto da una Commissione amministratrice nominata dal Consiglio comunale ed è composta:

a) dal sindaco o da un assessore da esso delegato, presidente;

b) da due consiglieri comunali;

c) da un rappresentante dei consumatori designato dalla Camera provinciale del lavoro;

d) da un rappresentante dei produttori designato dalla Camera dell'agricoltura, industria e commercio.

Art. 4.

L'Ente comunale di consumo ha bilancio proprio separato da quello del Comune.

Art. 5.

L'Ente comunale di consumo è posto sotto la vigilanza del prefetto al quale devono essere trasmessi i bilanci ed i rendiconti di esercizio, per l'approvazione da parte dei competenti organi.

Art. 6.

Il Ministero dell'interno, di concerto col Ministero del tesoro, su istanza dei Comuni o dei Consorzi può concedere garanzie fino al limite del 60 % sulle somme mutuate agli Enti comunali di consumo.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio per l'attuazione delle norme di cui al presente decreto.

Art. 8.

Gli Enti comunali di consumo sono parificati, agli effetti fiscali, agli organi statali ed hanno facilitazioni nelle assegnazioni dei mezzi di trasporto da parte delle Amministrazioni competenti.

Art. 9.

Il Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e con l'Alto Commissario per l'alimentazione, è incaricato di emanare le norme di attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — SEGNI — MORANDI — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 94. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 91.

Concessione da parte dello Stato di sovvenzioni e garanzie per le spese di impianto di ristoranti popolari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri Alimentazione — è stanziato un fondo di un miliardo per concorrere nelle spese di impianto di ristoranti popolari.

Il prezzo dei pasti è determinato dal costo maggiorato delle spese di gestione.

Il concorso statale si attua mediante sovvenzione da concedere all'Ente riconosciuto idoneo alla istituzione e funzionamento di ristoranti popolari, fino al limite del 50 % della spesa occorrente.

Il concorso comunque non potrà superare la somma di lire un milione per ogni ristorante popolare.

Art. 2.

In aggiunta alla sovvenzione statale di cui al precedente comma, possono essere concesse garanzie, fino al limite del 50 %, sulle somme mutuate agli Enti riconosciuti idonei alla gestione di ristoranti popolari per le spese di gestione.

Le garanzie possono essere concesse per importi non superiori a lire un milione per ogni ristorante e per una durata non superiore a diciotto mesi.

La somma complessiva di tutte le garanzie da concedere non potrà importare una esposizione finanziaria dello Stato superiore a un miliardo.

Art. 3.

Il riconoscimento dell'idoneità e la misura della sovvenzione o della garanzia da concedere sono stabiliti con determinazione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il parere di apposita Commissione istituita presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione e composta dai rappresentanti delle seguenti Amministrazioni:

Alto Commissariato dell'alimentazione - Ministero dell'interno - Ministero del tesoro - Ministero dell'industria e commercio - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente Italiano Cooperative Approvvigionamenti (E.I.C.A.).

L'Alto Commissariato dell'alimentazione è rappresentato nella Commissione di cui al precedente comma, da due componenti di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario relatore.

La Commissione è nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione su designazione delle altre Amministrazioni interessate.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO — D'ARAGONA — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 95. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1946.

Elenco, agli effetti del contributo di solidarietà nazionale, dei Comuni nei quali l'imponibile dominicale medio risultante dal catasto è inferiore a lire duecento per ettaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 619, concernente disposizioni integrative del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, numero 72, riguardante il Fondo di solidarietà nazionale;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco che indica, per regioni e provincie, i Comuni nei quali l'imponibile dominicale medio risultante dal catasto è inferiore a lire duecento per ettaro.

PIEMONTE

Provincia di *Alessandria*:

Arquata Scrivia
Avolasca
Borghetto di Borbera
Brignano Frascata
Cabella Ligure
Capriata D'Orba
Carrega
Carrosio
Casaleggio Boiro
Casasco
Cassinelle
Dernice
Fabbrica Curone
Fraconalto
Garbagna
Gavi
Grondona
Lerna
Malvicino
Molare
Morbello
Mongiardino Ligure
Montaldeo
Montechiaro Denice
Montegioco
Montemarzino
Mornese
Pareto
Parodi Ligure
Ponzone
Pozzol Groppo
Pozzolo Formigaro
Roccaforte Ligure
Rocchetta Ligure
San Sebastiano Curone
Spigno Monferrato
Stazzano
Tagliolo Belforte
Vignole Borbera
Voltaggio

Valle d'Aosta: tutti i 46 comuni della circoscrizione della Valle d'Aosta.

Provincia di *Asti*:

Mombaldone
Serole

Provincia di *Cuneo*:

Acceglio
Aisone
Alto
Argentera
Bagnasco
Bagnolo Piemonte
Bellino
Bonvicino
Bossolasco
Briga Marittima
Brossasco
Busca
Camerana
Caprauna
Cartignano
Casteldelfino
Castelletto Uzzone
Castelmagno
Chiusa di Pesio
Cortemila
Cravanzana
Crissolo
Demonte
Dronero
Elva
Entraque
Feisoglio
Frabosa Soprana
Frabosa Sottana
Frassino
Gaiola-Moiola
Garessio
Gorzegno
Igliano
Lequio Berria
Lesegno
Levice
Limone Piemonte
Macra
Marmora
Marsaglia
Martignana Po
Melle
Mombasiglio
Monastero di Vasco
Monesiglio
Montaldo di Mondovì
Montemale di Cuneo
Monterosso Grana
Murazzano

Segue: Provincia di *Cuneo*:

Niella Belbo
Nucetto
Oncino
Ormea
Paesana
Pagno
Pamparato
Peveragno
Pezzolo Valle Uzzone
Pontechianale
Pradleves
Prazzo
Priero Montezemola
Priola
Rifreddo
Rittana
Robilante
Roburent
Roccabruna
Roccaforte Mondovì
Roccasparvera
Roccavione
Rossana
Sale delle Langhe
Salicetto
Sambuco-Pietraporzio
Sampeyre
San Damiano Macra
Sanfront
San Michele Mondovì
Serravalle delle Langhe
Somano
Stroppo
Tenda
Torre Mondovì
Valdieri
Valgrana
Valloriate
Venasca
Vernante
Vinadio
Viola

Provincia di *Novara*:

Ameno
Antrona Schieranco
Arizzano
Armeno
Aurano
Baceno
Bannio Anzino
Baveno
Beura-Cardezza
Bognanco
Brovello-Carpugnino
Calasca-Castiglione
Cambiasca
Cannero
Cannobio
Caprezzo
Casale Corte Cerro
Castelli Cusiani
Cavaglio Spoccia
Ceppo Morelli
Cesara
Cossogno
Craveggia
Crevola d'Ossola
Crodo
Cursolo Orasso
Domodossola
Dormelletto
Druogno
Falmenta
Formazza
Ghiffa
Gignese
Gravellona Toce
Gurro
Intragna
Invorio
Lesa Belgirate
Macugnaga
Madonna del Sasso
Malesco
Masera
Massino
Meina
Mergozzo
Miasino
Miazina
Montecrestese
Montescheno
Nebbiuno
Oggebbio
Omegna
Ornavasso
Orta San Giulio
Pettenasco
Piedimulera
Pieve Vergonte
Pisano
Premeno
Premia
Premosello
Quarna
Re
San Bernardino Verbano
Santa Maria Maggiore
Stresa Borromeo
Trarego Viggiona
Trasquera
Trontano
Valstrona
Vanzone con San Carlo
Varzo
Verbania
Villadossola
Vogogna

Provincia di *Torino*:

Ala di Stura
Alice Superiore
Andrate
Angrogna
Alpette
Balmè
Bardonecchia
Bobbio Pellice
Bruzolo
Bussoleno
Cafasse
Cantoira
Caprie
Carema
Castelnuovo Nigra
Cere
Ceresole Reale
Cesana Torinese
Chialamberto
Chianocco
Chiaverano
Chiomonte
Chiusa di San Michele
Claviere
Coassolo Torinese
Coazze
Condove
Corio
Cuorgnè
Esille
Fenestrelle
Fiano
Forno Canavese
Frassinetto
Germagnano
Giaglione

Segue: Provincia di *Torino*:

Giaveno
Gravere
Groscacavallo
Ingria
Issiglio
Lanzo Torinese
Lemiè
Locana
Lugnacco
Marentino
Massello
Mattie
Meana di Susa
Mezzenile
Mompantero
Monastero di Lanzo
Moncenisio
Noasca
Novalesa
Perosa Argentina
Perrero
Pessinetto
Pinasca
Pont Canavese
Porte
Pragelato
Prali
Pratiglione
Ribordone
Ronco Canavese
Roreto
Rubiana
Rueglio
Salabertano
San Germano Chisone
San Gillio Torinese
San Giorio
San Pietro Val Lemina
Sant'Antonino di Susa
Sestriere
Settimo Tavagnasco
Sparone
Torre Pellice
Trana
Trave
Traversella
Ulzio
Usseglio
Val della Torre
Vale
Valprato Soana
Venalzio
Vico Canavese
Vidracco
Villar Focchiardo
Villar Pellice
Villar Perosa
Vistrorio
Viù

Provincia di *Vercelli*:

Ailoche
Alagna Valsesia
Andorno Micca
Balmuccia
Biella
Bioglio
Boccioleto
Borgosesia
Breia
Callabiana
Camandona
Campertogno
Campiglia Cervo
Caprile
Carcoforo
Casapinta
Castelletto Cervo
Cellio
Cerrione
Cervatto
Coggiola
Cravagliana
Crevacuore
Crosa
Curino
Donato
Fobello
Graglia
Guardabosone
Magnano
Masserano
Mezzana Mortigliengo
Mollia
Mosso Santa Maria
Muzzano
Netro
Pettinengo
Piedicavallo
Pila
Piode
Pistolesa
Pollone
Portula
Postua
Pralungo
Pray
Quaregna
Quittengo
Rassa
Rima San Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Ronco Biellese
Rosazza
Rossa
Sabbia
Sala Biellese
Salussola
San Paolo Cervo
Scopa
Scopello
Selve Marcone
Serravalle Sesia
Soprana
Sordevolo
Sostegno
Ternengo
Tollegno
Torrazzo
Trivero
Valduggia
Vallanzengo
Valle Mosso
Valle San Nicolao
Varallo Sesia
Veglio
Zimone
Zubiena
Zumaglia

LIGURIA

Provincia di *Genova*: tutti i comuni della provincia, fatta esclusione dei seguenti comuni:

Bogliasco Pieve
Camogli
Carasco
Chiavari
Cogorno
Genova
Lavagna
Leivi
Mignanego
Moneglia
Portofino
Rapallo
Recco
Santa Margherita Ligure
Sant'Olcese
Serra Riccò
Sestri Levante
Zoagli

Provincia di *Imperia*: tutti i comuni della provincia, fatta esclusione dei seguenti comuni:

Bordighera
Camporosso
Diano Castello
Diano Marina
Imperia
Ospedaletti
Riva Santo Stefano
San Biagio della Cima
San Lorenzo al Mare
San Remo
Taggia
Vallebona
Vallecrosia
Ventimiglia

Provincia di *La Spezia*: tutti i comuni della provincia, fatta esclusione dei seguenti comuni:

Ameglia
Arcola
Castelnuovo di Magra
La Spezia
Lerici
Levanto
Ortonovo
Portovenere
Riomaggiore
Santo Stefano di Magra
Sarzana

Provincia di *Savona*: tutti i comuni della provincia, fatta esclusione dei seguenti comuni:

Albenga
Albisola Marina
Albisola Superiore
Borghetto Santo Spirito
Borgio e Verezzi
Ceriale
Finale Ligure
Loano
Pietra Ligure
Savona
Spotorno

LOMBARDIA

Provincia di *Bergamo*:

Adrara San Rocco
Ardesio
Averara
Aviatico
Bedulita
Berbenno
Blello
Bossico
Bracca di Costa Serina
Branzi
Brembilla
Brumano
Calcinate
Camerata Cornello
Capizzone
Carenno
Carona
Casnigo
Cassiglio
Castione della Presolana
Cene
Cerete
Clusone
Colzate
Corna
Costa Valle Imagna
Costa Volpino
Cusio
Dezzo di Scalve
Dossena
Endine Gaiano
Erve
Foppolo
Fuipiano Valle Imagna
Gandino
Gaverina
Gazzaniga
Gerosa
Gorno
Gromo
Isola di Fondra
Lallio
Locatello
Mezzoldo
Nossa
Olmo al Brembo
Oltre il Colle
Oneta
Ornica
Parre
Parzanica
Peia
Piazzatorre
Piazzolo
Pradalunga
Ranzanico
Rogno
Roncobello
Roncola
Rota d'Imagna
Rovetta con Fino
San Giovanni Bianco
San Martino dei Calvi
San Pellegrino
Santa Brigida
Sant'Omobono Imagna
Schilpario
Sedrina
Selvino
Serina
Solto Collina
Songavazzo
Sovere
Spinone dei Castelli
Taleggio
Tavernola Bergamasca

Segue: Provincia di *Bergamo*:

Torre de' Busi
Ubiale-Clanezzo
Valbondione
Valleve
Valsecca
Valtorta
Vedeseta
Vertova
Vigolo
Villa d'Ogna
Vilminore di Scalve
Zogno

Provincia di *Brescia*:

Agnosine
Anfo
Angolo
Bienno
Bione
Borno
Bovegno
Breno
Capo di Ponte
Capovalle
Casto
Cedegolo
Ceto-Cerveno
Cimbergo-Paspardo
Collio
Darfo
Edolo
Esine
Gardone Riviera
Gardone Val Trompia
Gargnano
Gianico
Idro
Incudine
Iseo
Lavenone
Limone sul Garda
Lodrino
Lozio
Lumezzane
Malonno
Manerba
Marcheno
Marone
Monte Isola
Mura
Nave
Odolo
Ome
Ossimo
Paisco Loveno
Pertica Alta
Pertica Bassa
Pezzaze
Pisogne
Polaveno
Ponte di Legno
Preseglie
Provaglio Val Sabbia
Sabbio Chiese
Sale Marasino
Salò
San Felice del Benaco
Sarezzo
Serle
Sirmione
Tavernole sul Mella
Temù
Tignale
Toscolano Maderno
Tremosine
Treviso-Bresciano
Vallio
Valsaviore
Valvestino
Vestone
Vezza d'Oglio
Villa Carcina
Vione
Vobarno
Zone

Provincia di *Como*:

Abbadia Lariana
Argegno
Ballabio
Barzio
Bellagio
Bellano
Bizzarone
Blessagno
Blevio
Brunate
Campione d'Italia
Canzo
Carate Urio
Carlazzo
Casargo
Casasco d'Intelvi
Caslino d'Erba
Castiglione d'Intelvi
Cavargna
Cerano d'Intelvi
Cernobio
Civate
Civenna
Civiglio
Claino con Osteno
Corrido
Cortenova
Cremeno
Cremia
Cusino
Dervio
Dizzasco
Domaso
Dongo
Esino Lario
Faggeto Lario
Garzeno
Gera Lario
Grandola ed Uniti
Gravedona
Griante
Introbio
Introzzo
Isola Comacina
Laglio Brienno
Laino
Lanzo d'Intelvi
Lasnigo
Lezzeno
Lierna
Mandello del Lario
Margno
Menaggio
Moltrasio
Montemezzo
Morterone
Musso
Nesso
Oliveto Lario
Pagnona
Parlasco
Pasturo
Pianello del Lario
Pigra
Plesio
Pognana

Segue: Provincia di *Como*:

Ponna
Ponte Lambro
Porlezza
Premana
Primaluna
Pusiano
Ramponio Verna
San Bartolomeo Val Cavargna
San Fedele
Santa Maria Rezzonico
Santa Valeria
Schignano
Sorico
Stazzona Germasino
Sueglio
Taceno
Tavernerio
Torno
Tremenico
Tremezzina
Trezzone
Valbrona
Valmadrera
Val Rezzo
Valsolda
Varenna
Vendrogno
Vestreno
Villa Vergano
Zelbio Veleso

Provincia di *Cremona*: nessun comune.

Provincia di *Mantova*: nessun comune.

Provincia di *Milano*: nessun comune.

Provincia di *Pavia*:

Borgoratto Mormorolo
Fortunago
Menconico
Pometo
Ponte Nizza
Pregola
Romagnese
Santa Margherita di Staffora
Val di Nizza
Varzi
Zavatterello Valverde

Provincia di *Sondrio*: tutti i comuni della provincia, fatta esclusione dei seguenti comuni:

Castione Andevenno
Dubino
Grosio
Mantello
Morbegno
Piantedo
Poggiridenti
Sondrio
Traona

Provincia di *Varese*:

Agra
Angera
Arcisate
Bedero Valcuvia
Biandronno
Bisuschio
Brinzio
Brissago Valtravaglia
Brusimpiano
Cabiaglio
Cadegliano Viconago
Casalzuigno
Cassano Valcuvia
Castelveccana
Cazzago Brabbia
Cittiglio
Comerio
Cremenaga
Cuasso al Monte
Cunardo
Curiglia con Monte Viasco
Cuvio
Dumenza
Ferrera di Varese
Gavirate
Ispra
Lavena Ponte Tresa
Laveno Mombello
Leggiuno Sangiano
Luino
Maccagno Superiore
Marzio
Masciago Primo
Montegrino Valtravaglia
Monvalle
Orino Azzio
Osmate Lentate
Pino sulla sponda del Lago Maggiore
Porto Ceresio
Porto Valtravaglia
Rancio Valcuvia
Tronzano Lago Maggiore
Valganna
Valmarchirolo
Veddasca
Viggiù
Vizzola Ticino

VENEZIA TRIDENTINA

Provincia di *Bolzano*: tutti i comuni della provincia, fatta esclusione dei seguenti comuni:

Caldaro
Cérmes
Gargazzone
Lagundo
Laives
Lana
Marlengo
Merano
Nalles
Naz Sciaves
Terlano

Provincia di *Trento*: tutti i comuni della provincia, fatta esclusione dei seguenti comuni:

Lavis
Mori
Nomi
Ora
Termeno

VENETO

Provincia di *Belluno*: tutti i comuni della provincia.

Provincia di *Padova*: nessun comune.

Provincia di *Rovigo*:

Porto Tolle

Provincia di *Treviso*:

Revine Lago

Provincia di *Udine*:

Amaro
Ampezzo
Andreis
Arba
Arta
Artegna
Attimis
Barcis
Bordano
Budoia
Castelnovo del Friuli
Cavazzo Carnico
Cercivento
Chiopris Viscone
Chiusaforte
Cimolais
Claut
Clauzetto
Comeglians
Dogna
Drenchia
Enemonzo
Erto e Casso
Faedis
Forgaria
Forni Avoltri
Forni di Sopra
Forni di Sotto
Frisanco
Gemona del Friuli
Grimacco
Latisana
Lauco
Ligosullo
Lusevera
Malborghetto Valbruna
Maniago
Marano Lagunare
Meduno
Moggio Udinese
Montereale Cellina
Nimis
Osoppo
Ovaro
Paluzza
Paularo
Pinzano al Tagliamento
Pontebba
Prato Carnico
Prepotto
Pulfero
Ravascletto
Raveo
Resia
Resiutta
Rigolato
San Leonardo
San Pietro al Natisone
Sauris
Savogna
Sequals
Socchieve
Spilimbergo
Stregna
Sutrio
Taipana
Tarvisio
Tolmezzo
Torreano
Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Trasaghis
Travesio
Treppo Carnico
Venzone
Verzegnis
Villa Santina
Vito D'Asio
Vivaro

Provincia di *Venezia*:

Chioggia
Grisolera

Provincia di *Verona*:

Badia Calavena
Bosco Chiesanuova
Brentino Belluno
Brenzone
Dolcè
Ferrara di Monte Baldo
Garda
Grezzana
Lazise
Malcesine
Roverè Veronese
San Mauro di Saline
Sant'Anna d'Alfaedo
San Zeno di Montagna
Selva di Progno
Torri del Benaco
Velo Veronese

Provincia di *Vicenza*:

Asiago
Caltrano
Calvene
Campolongo sul Brenta
Cismon del Grappa
Cogollo del Cengio

Segue: Provincia di *Vicenza*:

Crespadoro
Enego
Foza
Gallio
Laghi
Lastebasse
Lusiana
Pedemonte
Posina
Pove
Recoaro Terme
San Nazzario
Sarego
Solagna
Tezze
Tonezza
Torrebelvicino
Tretto
Valdastico
Valstagna
Velo d'Astico
Zovencedo

EMILIA

Provincia di *Bologna*:

Loiano
Marzabotto
Monghidoro
Monterenzio
Monzuno
Savigno
Casal Fiumanese
Castel del Rio
Vergato
Camignano
Castel d'Aiano
Castel di Casio
Castiglione dei Pepoli
Gaggio Montano
Granaglione
Lizzano in Belvedere
Porretta Terme
San Benedetto Val di Sambro
Grizzana

Provincia di *Ferrara*:

Comacchio
Mesola

Provincia di *Forlì*:

Bagno di Romagna
Civitella di Romagna
Galeata
Mercato Saraceno
Modigliana
Portico San Benedetto
Premilcuore
Rocca San Casciano
Santa Sofia
Sarsina
Sogliano al Rubicone
Sorbano
Tredozio
Verghereto

Provincia di *Modena*:

Fanano
Fiumalbo
Frassinoro
Guiglia
Lama Mocogno
Monfestino in Serra Mazzoni
Montecreto
Montefiorino
Montese
Pavullo nel Frignano
Pievepelago
Polinago
Frignano sulla Secchia
Riolunato
Sestola
Zocca

Provincia di *Parma*:

Bardi
Bedonia
Berceto
Bore
Borgo Val di Taro
Calestano
Compiano
Corniglio
Fornovo di Taro
Lesignano de' Bagni
Monchio delle Corti
Palanzano
Pellegrino Parmense
Solignano
Terenzo
Tizzano Val Parma
Tornolo
Valmozzola
Varano de' Melegari
Varsi

Provincia di *Piacenza*:

Bettola
Bobbio
Castell'Arquato
Cerignale
Coli
Corte Brugnatella
Farini d'Olmo
Ferriere
Gropparello
Lugagnano Val d'Arda
Morfasso
Ottone
Pecorara
Piozzano
Travo
Vernasca
Zerba

Provincia di *Ravenna*:

Casola Valsenio

Provincia di *Reggio Emilia*:

Baiso
Busana
Carpineti
Casina
Castelnuovo ne' Monti
Ciano d'Enza
Collagna
Ligonchio
Ramiseto
Toano
Vetto d'Enza
Villa Minozzo

TOSCANA

Provincia di *Arezzo*:

Anghiari
Badia Tebalda
Bibbiena
Caprese Michelangelo
Castel Focognano
Castel San Nicolò
Castiglion Fibocchi
Chitignano
Chiusi della Verna
Loro Ciuffenna
Montemignaio
Monterchi
Ortignano Raggiolo
Pieve Santo Stefano
Poppi
Pratovecchio
Sansepolcro
Sestino
Stia
Subbiano
Talla

Provincia di *Firenze*:

Barberino di Mugello
Borgo San Lorenzo
Calenzano
Cantagallo
Dicomano
Firenzuola
Greve
Londa
Marradi Montaione
Palazzuolo
Pelago
Pontassieve
Rufina
San Godenzo
Scarperia
Vaglia
Vernio
Vicchio

Provincia di *Grosseto*:

Arcidosso
Campagnatico
Castel del Piano
Castell'Azzara
Castiglione della Pescaia
Cinigiano
Civitella Paganico
Isola del Giglio
Magliano in Toscana
Manciano
Massa Marittima
Monte Argentario
Montieri
Orbetello
Pitigliano
Roccalbegna
Roccastrada
Santa Fiora
Scansano
Seggiano
Sorano

Provincia di *Livorno*:

Campo nell'Elba
Capoliveri
Capraia Isola
Marciana
Marciana Marina
Portoferraio
Porto Longone
Rio Marina
Rio nell'Elba
Sassetta

Provincia di *Lucca*:

Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano
Camporgiano
Careggine
Castelnuovo di Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Coreglia Antelminelli
Fosciandora
Gallicano
Giuncugnano
Minucciano
Molazzana
Montecarlo
Pescaglia
Piazza al Serchio
Pieve Fosciana
San Romano
Seravezza
Sillano
Stazzema
Trassilico
Vagli Sotto
Vergemoli
Villa Basilica
Villa Collemandina

Provincia di *Massa Carrara*: tutti i comuni della provincia, fatta esclusione dei seguenti comuni:

Carrara
Massa
Montignoso

Provincia di *Pisa*:

Bagni di Casciana
Casale Marittimo
Castellina Marittima
Castelnuovo di Val di Cecina
Chianni
Crespina
Fauglia
Guardistallo
Laiatico
Lorenzana
Montecatini
Montescudaio
Monteverdi Marittimo
Pomarance
Riparbella
Santa Luce Orcia
Volterra

Provincia di *Pistoia*:

Abetone
Cutigliano
Marliana
Piteglio
Sambuca Pistoiese
San Marcello Pistoiese

Provincia di *Siena*:

Abbadia San Salvatore
Asciano
Buonconvento
Casole d'Elsa
Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Castiglione d'Orcia
Chiusdino
Gaiole in Chianti
Montalcino
Monteriggioni
Monteroni d'Arbia
Monticiano
Murlo
Piancastagnaio
Pienza
Radda in Chianti
Radicofani
Radicondoli
Rapolano
San Casciano dei Bagni
San Giovanni d'Asso
San Quirico d'Orcia
Sarteano
Sovicille
Trequanda

MARCHE

Provincia di *Ancona*:

Arcevia
Fabriano
Genga
Sassoferrato
Serra San Quirico

Provincia di *Ascoli Piceno*:

Acquasanta
Arquata del Tronto
Amandola
Carassai
Comunanza
Montefalcone Appennino
Montefortino
Montegallo
Montemonaco
Palmiano
Roccafluvione
Santa Vittoria in Matenano
Smerillo
Venarotta

Provincia di *Macerata*:

Acquacanina
Bolognola
Caldarola
Castelsantangelo
Cessapalombo
Esanatoglia
Fiastra
Fiordimonte
Fiuminata
Gagliole
Montecavallo
Muccia
Pievebovigliana
Pieve Torina
Pioraco
Sarnano
Sefro
Serrapetrona
Serravalle di Chienti
Ussita
Visso

Provincia di *Pesaro e Urbino*:

Acqualagna
Apecchio
Belforte all'Isauro
Borgo Pace
Cagli
Cantiano
Carpegna
Casteldelci
Fossombrone
Fronte Serra
Lumano
Macerata Feltria
Mercatello
Monte Cerignone
Monte Copiolo
Novafeltria
Pennabilli
Piandimeleto
Piobbico
Sant'Agata Feltria
Sant'Angelo in Vado
Sassocorvaro
Urbania
Urbino

UMBRIA

Provincia di *Perugia*:

Campello sul Clitunno
Cannara
Cascia
Castel Ritaldi
Cerreto di Spoleto
Città della Pieve
Città di Castello
Collazzone
Costacciaro
Foligno
Fossato di Vico
Giano nell'Umbria
Gualdo Tadino
Gualdo Cattaneo
Gubbio
Lisciano Niccone
Monteleone di Spoleto
Monte Santa Maria Tiberina
Montone
Nocera Umbria
Norcia
Paciano
Passignano sul Trasimeno
Piegaro
Pietralunga
Poggiodomo
Preci
San Giustino
Sant'Anatolia di Narco
Scheggia e Pascelupo
Scheggino
Sellano
Sigillo
Spoleto
Todi
Trevi
Tuoro sul Trasimeno
Umbertide
Valfabbrica
Vallo di Nera

Provincia di *Terni*: tutti i comuni della provincia.

LAZIO

Provincia di *Frosinone*:

Acquafondata
Acuto
Alatri
Alvito
Amaseno
Arce
Arpino
Atina
Ausonia
Belmonte Castello
Campoli
Casalattico
Cassino
Castelliri
Castelnuovo Parano
Castrocielo
Castro dei Volsci
Ceccano
Ceprano
Cervaro
Collepardo
Colle San Magno
Coreno Ausonio
Esperia
Falvaterra
Filettino
Fiuggi
Fontechiari
Fumone
Giuliano di Roma
Guarcino
Monte San Giovanni
Morolo
Pastena
Patrica
Pescosolido
Picinisco
Pico
Piglio
Pontecorvo
Ripi
Rocca d'Arce
Sant'Andrea
San Biagio Saracinisco
San Donato Val di Comino
Sant'Elia Fiumerapido
San Giorgio a Liri
San Giovanni Incarico
San Vittore del Lazio
Santopadre
Settefrati
Sora
Supino
Terelle
Torre Caietani
Trevi nel Lazio
Trivigliano
Vallecorsa
Vallemaio
Vallerotonda
Veroli
Vico nel Lazio
Villa Latina
Villa Santa Lucia
Villa Santo Stefano
Viticuso

Provincia di *Latina*:

Aprilia
Bassiano
Campodimele
Castelforte
Itri
Lenola
Latina
Monte San Biagio
Norma
Ponza
Priverno
Prossedi
Roccagorga
Roccamassima
Sabaudia
San Felice Circeo
Sonnino
Sperlonga
Spigno Saturnia
Ventotene

Provincia di *Rieti*: tutti i comuni della provincia, fatta esclusione dei seguenti comuni:

Cantalupo in Sabina
Casaprota
Castelnuovo di Farfa
Forano
Poggio Catino
Poggio Mirteto

Segue: Provincia di *Rieti*: tutti i comuni della provincia, fatta esclusione dei seguenti comuni:

Poggio Nativo
Poggio San Lorenzo
Rieti
Selci
Toffia

Provincia di *Roma*:

Affile
Allumiere
Anticoli Corrado
Anzio
Arcinazzo Romano
Arsoli
Bracciano
Bellegra
Canale Monterano
Camerata Nuova
Canterano
Capranica
Carpineto Romano
Castelnuovo di Porto
Castel San Pietro Romano
Cerreto Laziale
Cervara di Roma
Cerveteri
Ciciliano
Cineto Romano
Civitavecchia
Civitella San Paolo
Colleferro
Formello
Gorga
Guidonia
Ienne
Labico
Licenza
Mandela
Manziana
Marcellina
Mazzano Romano
Monte Flavio
Montelanico
Montorio Romano
Moricone
Morlupo
Nazzano
Nerola
Nettuno
Palombara Sabina
Percile
Pisoniano
Ponzano Romano
Riano
Rignano Flaminio
Riofreddo
Rocca Canterano
Rocca di Cave
Roccagiovine
Roiate
Roviano
Sacrofano
Sambuci
San Gregorio da Sassola
San Polo dei Cavalieri
Sant'Angelo Romano
Sant'Oreste
Saracinesco
Segni
Subiaco
Tolfa
Torrita Tiberina
Trevignano Romano
Vallepietra
Vallinfreda
Vicovaro
Vivaro Romano

Provincia di *Viterbo*: tutti i comuni della provincia, fatta esclusione dei seguenti comuni:

Carbognano
Castiglione in Teverina
Civitella d'Agliano
Marta
Ronciglione
Tarquinia
Valentano
Vallerano

ABRUZZI E MOLISE

Provincia di *Campobasso*: tutti i comuni della provincia, fatta esclusione dei seguenti comuni:

Baranello
Campobasso
Campodipietra
Cantalupo del Sannio
Fossalto
Gildone
San Giovanni in Galdo
Venafro
Vinchiaturo

Provincia di *Chieti*:

Altino
Archi
Bomba
Borrello
Carpineto Sinello
Carunchio
Casalanguida
Casoli
Castelguidone
Castiglione Messer Marino
Celenza sul Trigno
Civitaluparella
Civitella Messer Raimondo
Colledimacine
Colledimezzo
Cupello
Dogliola
Fara San Martino
Fraine
Fresagrandinaria
Furci
Gamberale
Gessopalena
Gissi
Guardiagrele
Guilmi
Lama dei Peligni
Lentella
Liscia
Montazzoli
Monteferrante
Montenerodomo
Palena
Palmoli
Palombaro
Pennadomo
Pennapiedimonte
Pizzoferrato

Segue: Provincia di *Chieti*:

Pretoro
Quadri
Rapino
Roccamontepiano
Roccascalegna
Roccaspinalveti
Roio del Sangro
Rosello
San Buono
San Govanni Lipioni
Sant'Eusanio del Sangro
Scerni
Schiavi d'Abruzzo
Taranta Peligna
Tornareccio
Torrebruna
Torricella Peligna
Tufillo
Villalfonsina
Villa Santa Maria

Provincia di *L'Aquila*: tutti i comuni della provincia, fatta esclusione dei seguenti comuni:

Cerchio
Fossa
Ortucchio
Pescina
Pratola Peligna
Raiano
San Demetrio ne' Vestini
Sulmona

Provincia di *Pescara*:

Brittoli
Bussi sul Tirino
Caramanico
Carpineto della Nora
Corvara
Farindola
Lettomanoppello
Montebello di Bertona
Pescosansonesco
Popoli
Salle
Sant'Eufemia a Maiella
San Valentino in Abruzzo
Serramonacesca
Villa Celiera

Provincia di *Teramo*:

Arsita
Castelli
Cortino
Crognaleto
Fano Adriano
Isola del Gran Sasso
Pietracamela
Rocca Santa Maria
Torricella Sicura
Valle Castellana

CAMPANIA

Provincia di *Avellino*:

Andretta
Aquilonia
Ariano Irpino
Bagnoli Irpino
Bisaccia
Cairano
Calabritto
Calitri
Caposele
Carife Casalbore
Castelbaronia
Castelfranci
Castelvetere di Calore
Chianche
Chiusano di San Domenico
Conza della Campania
Flumeri
Frigento
Greci
Guardia Lombardi
Lacedonia
Lioni
Melito Irpino
Montaguto
Montecalvo Irpino
Montella
Montemarano
Monteverde
Morra de Sanctis
Musco
Quadrelle
Rocca San Felice
San Mango sul Calore
San Nicola Baronia
San Sossio Baronia
Sant'Andrea di Conza
Santa Paolina
Savignano
Senerchia
Sturno
Teora
Torella de' Lombardi
Trevico
Vallata
Villamaina
Villanova del Battista
Zungoli

Provincia di *Benevento*:

Apice
Baselice
Buonalbergo
Castelfranco in Miscano
Castelpagano
Castelvetere di Val Fortore
Cautano
Cerreto Sannita
Circello
Colle Sannita
Cusano Mutri
Foiano Val Fortore
Fragneto l'Abate
Ginestra degli Schiavoni
Molinara
Montefalcone di Val Fortore
Morcone
Pescolamazza
Pietraroia
Pontelandolfo
Reino
San Bartolomeo in Galdo
San Giorgio la Molara
San Marco dei Cavoti
Santa Croce del Sannio
Sassinoro
Torre Caudio
Vitulano

Provincia di *Caserta*:

Capriati al Volturno
Castel d'Alife
Castel di Sasso
Ciorlano
Formicola
Gallo
Gioia Sannitica
Letino
Liberi
Mignano
Prata Sannitica
Pratella
Raviscanina
Roccadevandro
Roccaromana
Rocchetta e Croce
San Gregorio
San Potito Sannitico
Valle Agricola

Provincia di *Napoli*: nessun comune.

Provincia di *Salerno*:

Acerno
Alfano
Aquara
Ascea
Atena Lucana
Buonabitacolo
Caggiano
Camerota
Campagna
Campora
Capitello
Casalbuono
Casaletto Spartano
Casalvelino
Caselle in Pittari
Castellabate
Castelcivita
Castelnuovo Cilento
Castelnuovo di Conza
Celle di Bulgheria
Centola
Ceraso
Cicerale
Colliano
Contursi
Corleto Monforte
Cuccaro Vetere
Felitto
Futani
Giffoni Valle Piana
Gioi
Laureana Cilento
Laurino
Laurito
Laviano
Lustra
Magliano Vetere
Montano Antilia
Montecorice
Monteforte Cilento
Monte San Giacomo
Montesano sulla Marcellana
Morigerati
Oliveto Citra
Omignano
Orria
Ottati
Padula
Palomonte
Perdifumo
Perito
Petina
Piaggine
Pisciotta
Pollica
Positano
Postiglione
Ricigliano
Roccagloriosa
Rofrano
Romagnano al Monte
Roscigno
Sacco
Salento
Sant'Angelo a Fasanella
San Giovanni a Piro
San Gregorio Magno
San Mauro Cilento
San Mauro La Bruca
Santomenna
San Rufo
Sanza
Sapri
Sassano
Serramezzana
Sessa Cilento
Sicignano degli Alburni
Stella Cilento
Stio
Torchiara
Torraca
Torre Orsaia
Tortorella
Trentinara
Vallo della Lucania
Valva
Vibonati

PUGLIE

Provincia di *Bari*:

Altamura
Gioia del Colle
Noci
Santeramo in Colle

Provincia di *Brindisi*: nessun comune.

Provincia di *Foggia*:

Accadia
Anzano di Puglia
Cagnano Varano
Carlantino
Carpino
Castelluccio Valmaggiore
Celenza Valfortore
Celle San Vito
Chieuti
Faeto
Isole Tremiti
Lesina
Monte Sant'Angelo
Motta Montecorvino
Panni
Rocchetta Sant'Antonio
Roseto Valfortore
San Marco la Catola
San Marco in Lamis
Sanicandro Garganico
Volturara Apula

Provincia di *Lecce*:

Cannole
Otranto
Patù

Provincia di *Taranto*:

Laterza
Mottola

LUCANIA

Provincia di *Matera*: tutti i comuni della provincia, fatta esclusione dei seguenti comuni:

Bernalda
Grassano
Montalbano Ionico

Provincia di *Potenza*: tutti i comuni della provincia, fatta esclusione dei seguenti comuni:

Barile
Genzano di Lucania
Lavello
Melfi
Montemilone
Palazzo San Gervasio
Rapallo
Venosa

CALABRIE

Provincia di *Catanzaro*: tutti i comuni della provincia, fatta esclusione dei seguenti comuni:

Acquaro
Amato
Andali
Argusto
Belcastro
Belvedere di Spinello
Briatico
Catanzaro
Cropani
Crotone
Cutro
Filandari
Isola di Capo Rizzuto
Marcedusa
Marcellinara
Miglierina
Montepaone
Nicastro
Olivadi
Rombiolo
Sambiase
San Gregorio d'Ippona
San Pietro a Maida
Scandale
Sellia
Settingiano
Simeri e Crichi
Soverato
Soveria Simeri
Squillace
Staletti
Stefanaconi
Tiriolo
Tropea
Vibo Valentia

Provincia di *Cosenza*: tutti i comuni della provincia, fatta esclusione dei seguenti comuni:

Amantea
Cassano al Ionio
Cleto
Diamante
Firmo
Rossano
San Pietro in Amantea
Spezzano Albanese
Tarsia
Terranova di Sibari

Provincia di *Reggio Calabria*: tutti i comuni della provincia, fatta esclusione dei seguenti comuni:

Anoia
Bagnara Calabra
Calanna
Candidoni
Cinquefrondi
Cittanova
Feroleto della Chiesa
Gioia Tauro
Gioiosa Ionica
Laganadi
Laureana di Borrello
Locri
Maropati
Melicuccia
Melicucco
Molochio
Oppido Mamertina
Palmi
Polistena
Rizziconi
Rosarno
San Giorgio Morgeto
San Procopio
San Roberto
Santa Cristina d'Aspromonte
Sant'Alessio d'Aspromonte
Scido
Seminara
Serrata
Siderno
Taurianova
Varapodio
Villa San Giovanni

SICILIA

Provincia di *Agrigento*:

Alessandria della Rocca
Bivona
Burgio
Caltabellotta
Cammarata
Casteltermini
Cianciana
Comitini
Lampedusa e Linosa
San Biagio Platani
San Giovanni Gemini
Sant'Angelo Muxaro
Santo Stefano Quisquina

Provincia di *Caltanissetta*:

Campofranco
Mussomeli

Provincia di *Catania*:

Bronte
Castel di Iudica
Licodia Eubea
Linguaglossa
Maletto
Mineo
Nicolosi
Raddusa
Randazzo
Sant'Alfio
Vizzini
Zafferana Etnea

Provincia di *Enna*:

Calascibetta
Cerami
Enna
Gagliano Castelferrato
Nicosia
Sperlinga
Troina
Villarosa

Provincia di *Messina*:

Antillo
Casalvecchio Siculo
Fiumedinisi
Francavilla di Sicilia
Mandanici
Mongiuffi Melia
Novara di Sicilia
Roccella Valdemonte
Santa Domenica Vittoria
Lipari

Provincia di *Palermo*:

Alimena
Caltavuturo
Campofiorito
Castelbuono
Cerda
Chiusa Sclafani
Gangi
Geraci Siculo
Godrano
Gratteri
Isnello
Palazzo Adriano
Petralia Soprana
Piana degli Albanesi
Pollina
Santa Cristina Gela
San Mauro Castelverde
Ustica

Provincia di *Ragusa*:

Giarratana
Monterosso Almo

Provincia di *Siracusa*:

Buscemi
Cassaro
Ferla
Palazzolo Acreide
Sortino

Provincia di *Trapani*:

Erice
Favignana
Pantelleria

SARDEGNA

Tutti i comuni della regione.

Con successivo decreto sarà provveduto per i Comuni della Venezia Giulia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1946

Il Ministro: Scoccimarro

(2594)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1946.

Approvazione di un tasso di premio relativo ad una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di un tasso di premio relativo ad una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, è autorizzata ad adottare il tasso dell'82,55 per ogni cento lire di capitale assicurato in base alla tariffa 8-*C* — capitale differito a premio unico, con controassicurazione — per contratti stipulati da assicurati di età 66 per una durata di anni sei.

Art. 2.

La predetta Società è autorizzata ad applicare al predetto tasso l'aumento del 4 % sul premio di cui al decreto Ministeriale 3 dicembre 1945

Roma, addì 5 settembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(2778)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1946.

Nomina del sig. Carlini Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Smeraldo Santo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante alle grida il sig. Carlini Luigi fu Tommaso;

Visto il relativo atto di procura in data 10 novembre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Carlini Luigi fu Tommaso, è nominato rappresentante alle grida del sig. Smeraldo Santo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 7 settembre 1946

Il Ministro: CORBINO

(2750)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Baone e Monselice (Padova)

Con decreto Ministeriale 3 settembre 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Baone e Monselice (Padova), dell'estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 dicembre 1942, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-1949.

Il Comitato provinciale della caccia di Padova provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2745)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Parma a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 agosto 1946 l'Amministrazione provinciale di Parma è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.900.000 per il pareggio del bilancio 1946.

(2754)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Torino a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 agosto 1946, l'Amministrazione provinciale di Torino è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 66.000.000 per il pareggio del bilancio 1946.

(2755)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

38ª Estrazione di cartelle 3,75 % ordinarie di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 7 ottobre 1946, alle ore 9 in Roma, in una sala aperta al pubblico, in via Goito n. 4, si procederà alla 38ª estrazione dei titoli di Credito comunale e provinciale 3,75% ordinario.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sottoindicato, per il rimborso dal 1° gennaio 1947, n. 1304 titoli, pari a n. 2972 cartelle, per il complessivo capitale nominale di L. 2.972.000:

n. 1.002 unitari	capitale nominale	L.	1.002.000
» 210 quintupli	»	»	1.050.000
» 92 decupli	»	»	920.000
titoli n. 1.304	capitale nominale	L.	2.972.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1946

(2779) p. *Il direttore generale*: GRAMAZIO

Estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 21 ottobre 1946, alle ore 9 in Roma, in una sala aperta al pubblico, in via Goito n. 4, avrà luogo l'estrazione delle cartelle ordinarie 4,50% di Credito comunale e provinciale, emesse a seguito del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sottoindicato, per il rimborso dal 1° gennaio 1947, n. 131 titoli, pari a n. 2175 cartelle, per il complessivo capitale nominale di L. 2.175.000.

Titoli 1ª emissione, 9ª estrazione:

n. 18 unitari	capitale nominale L.	18.000
» 13 quintupli	» » »	65.000
» 14 decupli	» » »	140.000
» 14 ventupli	» » »	280.000
» 13 cinquantupli	» » »	650.000
totale n. 72	capitale nominale L.	1.153.000

Titoli 2ª emissione, 8ª estrazione:

n. 2 unitari	capitale nominale L.	2.000
» 5 quintupli	» » »	25.000
» 4 decupli	» » »	40.000
» 5 ventupli	» » »	100.000
» 4 cinquantupli	» » »	200.000
totale n. 20	capitale nominale L.	367.000

Titoli 3ª emissione, 6ª estrazione:

n. 5 unitari	capitale nominale L.	5.000
» 4 quintupli	» » »	20.000
» 3 decupli	» » »	30.000
» 4 ventupli	» » »	80.000
» 4 cinquantupli	» » »	200.000
totale n. 20	capitale nominale L.	335.000

Titoli 4ª emissione, 5ª estrazione:

n. 5 unitari	capitale nominale L.	5.000
» 3 quintupli	» » »	15.000
» 4 decupli	» » »	40.000
» 3 ventupli	» » »	60.000
» 4 cinquantupli	» » »	200.000
totale n. 19	capitale nominale L.	320.000

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1946

p. *Il direttore generale*: GRAMAZIO

(2780)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 settembre 1946 - N. 190

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1625
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 6485
Brasile	5, 15	Portogallo	4, 057
Canadà	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	77, 52
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400 —

Rendita 3,50 % 1906	89, 90
Id. 3,50 % 1902	84, 15
Id. 3 % lordo	71, 50
Id. 5 % 1935	96, 025
Redimibile 3,50 % 1934	79, 475
Id. 5 % 1936	95, 425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97, 40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97, 45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96, 15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96, 15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96, 15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96, 125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91, 35
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96, 175
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96, 225
Id. 5 % convertiti 1951	96, 05

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per titoli a sette posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1946, per un concorso a sette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sette posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Altri sette posti sono accantonati a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12, dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª) entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti oltre ad indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il loro preciso domicilio e recapito, con l'elencazione dei documenti allegati, dovranno dichiarare di essere disposti, qualora risultassero vincitori, a raggiungere qualsiasi residenza venisse loro assegnata presso gli Istituti decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici, e dichiarare, altresì, se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo da L. 16) da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il detto limite è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 luglio 1936;

b) per coloro che nella guerra 1940-43 abbiano partecipato alle relative operazioni militari, ovvero dall'8 settembre 1943, abbiano preso parte alla guerra di liberazione.

Tale limite è poi elevato a 44 anni:

a) per i mutilati ed invalidi delle predette guerre e della lotta di liberazione;

b) per gli ex combattenti decorati al valore militare o che abbiano conseguito promozioni straordinarie per merito di guerra.

I suddetti limiti massimi di età sono ancora aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e 9 agosto 1944 e, pertanto il limite massimo di età per detti concorrenti, in base alla norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, è fissato in anni 45.

Le condizioni del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti, che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Parimenti si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio e sempre che siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti;

2) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non residenti nel territorio dello Stato e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro regie o pareggiate. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici e quelli equipollenti rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale;

4) certificato di buona condotta morale e civile (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente decreto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato generale (su carta da bollo da L. 24) in data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato;

7) certificato medico, in data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente decreto (su carta da bollo da L. 8) rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Detti aspiranti presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del *Giornale militare ufficiale* del 1922, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del *Giornale militare ufficiale* del 1937 per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nonchè la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 0035000/1 dello S.M.R.E. — Ufficio ordinamento — del 26 maggio 1942, per il godimento dei benefici concessi con regio decreto-legge 8 giugno 1941, n. 868.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

9) stato di famiglia di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando (su carta da bollo da L. 8), da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio se facenti parte del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8, 10.

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 del presente articolo un certificato rilasciato (su carta da bollo da L. 8) dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà di produrre tutti quei documenti che, in aggiunta ai precedenti, possano costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

I concorrenti attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2, abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero salvo a produrre i documenti prescritti entro 30 giorni successivi a detto termine.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro i 30 giorni successivi a detto termine, i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera d'ordine dei Ministero dei lavori pubblici.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 19 del decreto reale 25 luglio 1910, n. 575.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

La graduatoria sarà compilata in base a criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati da fissarsi prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla commissione di cui al precedente articolo.

Art. 8.

I concorrenti che siano dichiarati idonei ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° di gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 13° di gruppo *C* ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

(2760)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.